

## COMMISSIONE X

## INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

## XXXVIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 20 APRILE 1956

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA PAOLO

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	453
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Senatore MORO « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » ( <i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ). (1877) . . . . .	453
PRESIDENTE . . . . .	453, 456, 457, 459
ZERBI . . . . .	455, 456
INVERNIZZI . . . . .	456
TONETTI . . . . .	456
DOSI, <i>Relatore</i> . . . . .	457
<b>Proposta di legge (Votazione segreta):</b>	
BERLOFFA, DE MARZI e DI PRISCO: « Nuove norme sulla panificazione » (1323-1486) . . . . .	459
PRESIDENTE . . . . .	459

**La seduta comincia alle 9,30.**

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione della proposta di legge all'ordine del giorno i deputati Buttè, Novelli, Volpe e Zanotti sono rispettivamente sostituiti dai deputati De Marzi Fernando, Gelmini, Berloffo e Zambelli.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Moro: Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane. (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato). (1877).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ».

Questa proposta di legge è stata approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 ottobre 1955.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti agli articoli della proposta di legge.

Ne do lettura in questa sede per necessaria informazione:

« Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« È artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

a) che abbia per iscopo la produzione di beni, o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale, per i quali essa sia specializzata;

b) che sia organizzata con il lavoro del suo titolare ed eventualmente con quello dei suoi familiari;

c) che il suo titolare partecipi col proprio lavoro prevalentemente manuale alla produzione dell'impresa, abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 8.

Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purché questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

Può essere considerata artigiana, e pertanto essere inclusa negli albi di cui all'articolo 8:

a) l'impresa che impiega normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

b) l'impresa che, impiegando normalmente non più di cinque dipendenti e pure dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, svolge attività considerata artigiana in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, e successive modificazioni, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Non si applicano le limitazioni nel numero dei dipendenti alle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel settore dei mestieri artistici, tradizionali o dell'abbigliamento su misura.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, potranno essere stabilite limitazioni al numero degli apprendisti nelle aziende artigiane, in relazione alle risultanze di gestione della Cassa unica assegni familiari, settore artigianato. Dette limitazioni non si applicano alle botteghe-scuola artigiane.

Non osta al riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari, fonti di energia ed in genere i sussidi della tecnica moderna.

Essa può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione, purché le prestazioni non siano in contrasto con le leggi sul lavoro».

*« Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, purché tutti i soci partecipino personalmente al lavoro e nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

I limiti massimi di capitale per le varie forme di società, eccettuate le cooperative, potranno essere stabiliti con i decreti di cui all'articolo 4 in relazione ai tipi di attività artigiane.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 9, costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese stesse, la propaganda per la presentazione dei prodotti e la vendita degli stessi, l'assunzione di lavori e la prestazione di garanzie per operazioni di credito alle imprese consorziate».

*« Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento considerati nel 3° comma dell'articolo 2 sono approvati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri e proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di 7 senatori e 7 deputati.

Gli elenchi possono essere revisionati, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri e proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il parere del Consiglio Superiore dell'artigianato».

*« Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Ai fini delle limitazioni numeriche di cui al precedente articolo 2, comma 2°, sono computati i soci che, nelle imprese di cui all'articolo 3, partecipano personalmente al lavoro».

*« Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«Per la vendita degli oggetti di produzione propria, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai comuni a norma del regio decreto-legge 16 dicembre, 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501».

*« All'articolo 8 sostituire i primi due commi con i seguenti:*

«Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1956

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 13 ».

« *Aggiungere all'articolo 8 il seguente comma:*

« L'iscrizione nell'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane ».

« *Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

« Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 14 e, ove questa non sia costituita, al Ministero dell'industria e del commercio, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale o il Ministero dell'industria e del commercio decide, in via definitiva, sui ricorsi entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il tribunale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero ».

« *Sopprimere l'articolo 11 ».*

« *Sopprimere l'articolo 12 ».*

« *All'articolo 13 sostituire i primi due commi con i seguenti:*

« Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato.

Essa, oltre che assolvere le funzioni di cui agli articoli 8 e 8-bis, deve: ».

« *All'articolo 14 sostituire i primi due commi e l'ultimo comma con i seguenti:*

« La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del prefetto.

La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati ».

« Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti. Le deliberazioni devono

essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente ».

« *All'articolo 15 sostituire il primo comma con il seguente.*

« Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione, escluse le Regioni a statuto speciale, è istituita, entro un anno dalla costituzione della Regione, una Commissione regionale per l'artigianato ».

« *All'articolo 18 sostituire il primo comma con il seguente:*

« Fino alla costituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'articolo 99 della Costituzione, viene istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio, il Consiglio Superiore dell'artigianato ».

« *All'articolo 20 sostituire il primo comma con il seguente:*

« A tutti i componenti del Consiglio Superiore dell'artigianato, ai consultori rappresentanti delle Regioni, ai tecnici consulenti e ai funzionari addetti spetta un gettone di presenza che verrà determinato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

« *Sopprimere l'articolo 24 ».*

« *All'articolo 25 sostituire il primo comma con il seguente:*

« Il Governo è autorizzato ad emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste al secondo comma del precedente articolo 3, le norme di attuazione e di coordinamento della presente legge con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato ».

« *Aggiungere il seguente articolo 25-bis:*

« Il Governo è autorizzato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un testo unico delle leggi sull'artigianato.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi ».

ZERBI. Onorevole Presidente, gli emendamenti di cui ella ci ha comunicato il testo, sono stati distribuiti ieri sera ai membri della nostra Commissione.

Io domando — e penso che altri colleghi lo domanderanno insieme con me — se vera-

mente lo stampato distribuito ieri sera costituisca un testo di emendamenti o non piuttosto un testo nuovo. Per quanto la nottata ha consentito di meditare, ho rilevato che non solo siamo di fronte a un rimpasto dei vari articoli, ma anche a delle modifiche sostanziali.

Mi permetto, perciò, di chiedere al Presidente se questo procedimento può essere ammesso. È ben vero che il regolamento, per le sedute di Commissione, consente di presentare degli emendamenti senza particolari formalità, ma non credo che questi emendamenti debbano essere tali da creare un testo del tutto diverso da quello originale. Quando il signor Presidente mi ha concesso la parola, per questa mia mozione d'ordine, ho visto che era in procinto di invitare il relatore, onorevole Dosi, a riferire sulla proposta di legge sottoposta al nostro esame. Confesso che è sorta in me la curiosità di conoscere se il relatore avrebbe riferito sul progetto Moro oppure sul nuovo testo governativo.

Io non posso consentire che si instauri un procedimento inusitato, per cui, dopo distribuito il testo di un provvedimento di legge, con preavviso di poche ore, ci si trovi di fronte ad emendamenti che costituiscono un testo del tutto nuovo. Nella nostra Commissione è stato osservato sempre un certo criterio di discussione e noi intendiamo che esso sia mantenuto e difeso.

Quantunque ciascuno di noi sia libero di proporre tutti gli emendamenti che creda opportuni, io penso che, allo scopo di dare sollecitamente ai nostri artigiani una legge, sarebbe opportuno procedere senz'altro all'approvazione della proposta di legge Moro, nel testo inviatoci dal Senato.

Ad ogni modo, io insisto perché la discussione avvenga sul testo Moro come pervenuto dal Senato, e non su un testo di emendamenti che dovrebbero essere emendamenti al testo Moro e che in realtà non lo sono.

**PRESIDENTE.** Desidero ricordare all'onorevole Zerbi che, prima della trasmissione dal Senato del testo della proposta del senatore Moro, trovavansi all'ordine del giorno della nostra Commissione un disegno di legge governativo ed una proposta Colitto che riguardavano materia analoga a quella contenuta nella proposta trasmessa dal Senato.

Per un preciso disposto del nostro regolamento, articolo 133, nel caso di trasmissione dal Senato di progetti riguardanti materia analoga a progetti di legge governativi o di iniziativa parlamentare, già presentati alla Camera dei deputati e dei quali ancora non si sia iniziata la discussione, l'esame di questi

ultimi non avrà più luogo. Tuttavia, se ciò significa una decadenza dei testi presentati alla Camera e ancora non discussi, ciò non può affatto significare una loro preclusione ad essere esaminati almeno come emendamenti al testo trasmesso dal Senato.

Il Governo, perciò, si è reso diligente ed ha trasmesso in una serie di emendamenti il suo punto di vista.

Per quanto riguarda il loro contenuto non sta a noi giudicarlo preventivamente. Come tutti gli emendamenti essi hanno diritto ad essere esaminati, discussi e votati.

Tuttavia, date le osservazioni relative alla ristrettezza del tempo disponibile per l'esame degli emendamenti, dichiaro di non aver nulla in contrario ad un breve rinvio; comunque, proporrei che almeno il relatore, sin da oggi, riferisse sulla proposta di legge.

**INVERNIZZI.** Anche noi ci permettiamo di rilevare che, nella specie, non si tratta di una serie di emendamenti, ma della presentazione addirittura di un nuovo testo della legge. Di qui la necessità, per il relatore e per i membri della Commissione di riesaminare tutta la questione.

Ma vi è un'altra importante considerazione da fare: giunti a questo punto o si ritira il testo votato dal Senato o si discute proprio quello. Nessuna volontà da parte nostra di rimandare l'approvazione di questa proposta di legge; però, per le considerazioni fatte prima sugli emendamenti e sulla scarsezza del tempo a nostra disposizione in questa seduta, non so se convenga iniziare la discussione che, in ogni modo, non potrebbe certamente essere portata a termine.

**ZERBI.** Una precisazione in merito a quanto ha detto l'onorevole Presidente. Tengo, anzitutto, a precisare che la mia proposta non è dilatoria: non ho nessuna intenzione di dilazionare l'approvazione di questa legge. Desidero, però, chiedere formalmente all'onorevole Presidente se la Commissione discute sul progetto Moro, o sul nuovo testo del Governo. In quest'ultimo caso sarei costretto a sollevare formale eccezione.

**TONETTI.** Anche noi dobbiamo riconoscere che le eccezioni del collega onorevole Zerbi hanno, innegabilmente, fondamento, tanto più che non abbiamo avuto il tempo materiale di esaminare gli emendamenti. Nessuna manovra dilatoria, d'altra parte per conto nostro nei confronti di questa legge di cui si riconosce l'urgenza. Vorrei, perciò, fare una proposta conciliativa.

Il relatore riferisca e poi si rimandi la discussione ad altra seduta.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1956

PRESIDENTE. Anzitutto desidero assicurare l'onorevole Zerbi che il testo sul quale discutiamo è quello indicato anche dall'ordine del giorno, e cioè la proposta di legge n. 1877 del senatore Moro. Nessun dubbio a questo proposito.

Nessun dubbio, poi, che il Governo e qualsiasi membro della Commissione abbia il diritto di presentare quanti emendamenti voglia; magari tanti articoli sostitutivi quanti sono gli articoli della proposta di legge.

Ciò non toglie che la serie di articoli sostitutivi costituisca solamente una serie di emendamenti che verranno discussi e messi ai voti, articolo per articolo, tenendo a base di discussione il testo della proposta Moro.

Concordo, invece, sulla proposta del collega Tonetti, che ha ripreso un mio accenno precedente: di rinviare cioè la discussione dopo che il relatore abbia riferito.

Prego, pertanto, il relatore, onorevole Dosi, di riferire sulla proposta di legge in discussione.

DOSI, *Relatore*. Il Presidente ha ricordato i diversi progetti di legge che si sono susseguiti, in questo periodo, per giungere alla disciplina giuridica dell'impresa artigiana.

Io desidero sottolineare, prima di tutto, l'esigenza fondamentale di arrivare sollecitamente alla definizione dell'impresa artigiana, perché essa costituisce la premessa necessaria per dare inizio e sviluppo ad una politica a favore dell'artigianato italiano.

Fino ad ora le provvidenze che si sono adottate mancavano di questa essenziale premessa: la definizione dell'impresa.

Vari sono i testi che Governo o parlamentari hanno elaborato. L'onorevole Malvestiti presentò un disegno di legge che adottava un precedente progetto presentato dall'onorevole Campilli. Un più elaborato progetto è stato — poi — presentato dall'onorevole Colitto, con il titolo: « Codice dell'artigianato ». Tuttavia, il testo sul quale, per regolamento, deve svolgersi la discussione per arrivare alla formulazione della legge (essendo già stato approvato dal Senato dal quale proviene con un primo crisma di approvazione parlamentare) è quello del senatore Moro.

Il disegno di legge Malvestiti, non solo definiva l'impresa artigiana; non solo prevedeva l'istituzione di commissioni provinciali per l'artigianato e l'iscrizione ad un albo, ma configurava anche la bottega artigiana e indicava le responsabilità e i compiti del maestro di mestiere.

La proposta Colitto era ancora più ambiziosa: nel senso che, non soltanto si occupava

dei temi di cui ho fatto cenno, ma voleva anche provvedere alla istituzione di una patente di mestiere ed estendere le sue norme ai rapporti di lavoro, alla mutualità, alla previdenza, al credito, all'esportazione e, financo, alla materia tributaria.

La proposta del senatore Moro, a mio avviso, merita particolare considerazione, non solo perché è stata approvata dal Senato, ma anche perché è quella che più risponde alle esigenze pratiche. Essa, infatti, si limita alla definizione dell'impresa artigiana, rimandando ad altri provvedimenti la disciplina e la regolamentazione dei singoli aspetti della vita artigiana; consentendoci, così, di arrivare a delle conclusioni molto più sollecite.

Credo che gli emendamenti presentati dall'onorevole Ministro Cortese e dall'onorevole Sottosegretario Sullo potranno essere considerati allorché passeremo all'esame dei singoli articoli.

Il problema fondamentale che — oggi — dobbiamo porci è questo: se convenga all'artigianato che si segua una politica di dilatazione oppure una politica di delimitazione, che consenta l'applicazione, in una categoria ben definita, di norme atte a facilitare l'assistenza agli artigiani e lo sviluppo e l'incremento dell'impresa artigiana stessa.

Noi siamo di fronte a imprese artigiane che sono artigiane per la loro natura e ad altre imprese che sono artigiane solo per la limitata ampiezza delle loro dimensioni. Evidentemente, alla prima specie appartengono le imprese che producono cose d'arte; alla seconda le imprese che svolgono un'attività produttiva che si attua anche nel campo vero e proprio industriale.

Intorno alla F.I.A.T. — e in ciò si ha una conferma della ragione d'essere dell'impresa artigiana, anche in una economia fortemente industrializzata — sono sorte migliaia di piccole imprese artigiane, le quali svolgono una produzione complementare. In questo caso ci troviamo di fronte a una attività artigiana che merita questa definizione non per la sua natura, ma solo per la sua limitatezza.

Ho sentito, in questi giorni, parlare da una parte di definizione inflazionata, dall'altra di definizione opprimente; preoccupati alcuni che la prima portasse a una configurazione dell'artigianato talmente ampia, da rendere impossibile l'applicazione di una politica di particolare assistenza e di difesa di questo settore; preoccupati gli altri che si contenesse l'artigianato in limiti talmente ristretti, da giustificare l'espressione di politica opprimente.

A me pare che siano in errore coloro che ancora configurano l'artigianato come la bottega dove manualmente lavora il piccolo imprenditore aiutato da alcuni familiari (cioè coloro che non ritengono che ci sia la caratteristica artigianale in una produzione dove si abbia impiego di energia e di attrezzatura meccanica). Anche l'artigianato è un fatto produttivo, che ha la sua evoluzione, il suo sviluppo e la sua trasformazione nel quadro dello sviluppo di tutta l'economia.

Mi pare, però, che altrettanto sbagliano coloro che vorrebbero dare a questa categoria una capienza oltre misura.

E qui, consentitemi di essere preciso. L'interesse del paese e la giustificazione di provvidenze particolari sta nella opportunità che l'impresa artigiana abbia l'ambiente più adatto alla sua formazione, al suo sviluppo, al suo diffondersi. Non ci sarebbe una giustificazione, invece, in una politica che tendesse a fare dell'impresa artigiana una impresa (mercé proprio queste facilitazioni, queste provvidenze) destinata a divenire un'impresa industriale.

Quindi, mi pare che la linea direttiva da tenersi presente debba tendere a che l'impresa artigiana possa vivere, che possa — per così dire — moltiplicarsi e non trasformarsi, in modo veramente inopportuno, in azienda industriale. In questo caso noi non faremmo una politica a favore dell'artigianato, ma una politica che favorirebbe la morte dell'artigianato stesso.

Quindi, anzitutto, è interesse fondamentale arrivare ad una definizione unica dell'azienda artigiana, evitando la confusione in atto, confusione determinata dal fatto che il nostro codice considera piccolo imprenditore colui che ha un reddito accertato, ai fini della imposta di ricchezza mobile, inferiore alle 900 mila lire. Costui, per questo solo fatto, viene sottratto alla procedura fallimentare e al principio dell'obbligatorietà dei libri.

Nel campo fiscale, invece, agli effetti della imposta di ricchezza mobile si considera soggetta all'imposta Cat. C/1 l'impresa artigiana che non ha più di quattro dipendenti mentre si considera, invece, soggetta all'imposta di Cat. B l'impresa con più di quattro dipendenti. Tutto questo determina una situazione di confusione che può essere eliminata dando ordine a questa materia con una definizione dell'artigianato che valga a tutti gli effetti ed in tutti i campi.

Se, dunque, questa definizione della bottega artigiana è il primo scopo da perseguire,

mi pare si debba, poi, per quanto riguarda i limiti dell'artigianato, seguire un criterio che sia aggiornato rispetto a quello che è stato il suo recente sviluppo, determinato dal suo adeguamento alle caratteristiche produttive del periodo nel quale noi viviamo.

Io credo che il concetto tradizionale sia e debba essere quello di un'attività in cui l'uomo trasfonde la sua personalità e la sua abilità tecnica e personale. Evidentemente, da qualsiasi definizione, conseguiranno — ed io vorrei segnalare la cosa al Ministro ed al Sottosegretario — degli effetti che non potranno non essere considerati.

Tutti i limiti portano alla constatazione di ingiustizie nei riguardi di coloro che sono immediatamente al di là della linea di discriminazione. Questo fatto è inevitabile. Vi saranno — certo — imprese che non potranno chiamarsi artigiane e che saranno ancora più piccole di quelle che la legge definirà.

Bisogna, allora, appurare se lo Stato desideri adottare provvedimenti di difesa e di assistenza per queste aziende che, essendo più piccole, sono ancor più bisognose.

Questi problemi si riferiscono, soprattutto, all'apprendistato, agli assegni familiari; a una materia, cioè, che esce dalla competenza esclusiva del Ministero dell'industria e commercio ed entra prevalentemente nella competenza del Ministero del lavoro.

Crede però che il Ministero dell'industria e commercio debba tenere conto di questa segnalazione, non essendo possibile pensare che a questa categoria sia applicata una serie di provvedimenti di giustificato favore, senza che ad altri settori, più bisognosi, sia esteso lo stesso trattamento, pur nella misura, con quelle modalità e con quei provvedimenti che si riterranno opportuni.

Perciò, il relatore ritiene che l'esame dei singoli articoli consentirà di delineare una migliore demarcazione tra l'artigianato e il complesso della industria, che sia informata a questo duplice obiettivo: definire in senso aggiornato l'artigianato così da renderlo rispondente a quelle che sono le caratteristiche produttive di oggi; e nello stesso tempo di evitare una inflazione di questa definizione. Ciò determinerebbe gravi preoccupazioni e gravi pericoli, allorché dovrà iniziarsi l'esame delle provvidenze che attendono di essere stabilite appena sia stata delineata la figura dell'impresa artigiana.

In questi giorni ciascuno di noi è stato sollecitato da diverse organizzazioni che raccomandano l'accoglimento di un progetto di legge o di un altro. Io mi rendo conto dell'inte-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1956

resse coincida con quello degli artigiani, i quali non hanno nessuna ragione di desiderare un ampliamento della loro categoria fino al punto da rendere impossibile l'adozione di provvidenze particolari in loro favore.

Dobbiamo, perciò, serenamente ed obiettivamente, delineare l'artigianato in modo che da questa definizione si possa conseguire facilità e non difficoltà nella adozione di provvidenze particolari. Credo che, in sede di esame della definizione, noi potremo cercare di dedurre da queste considerazioni di carattere generale quella giusta strada che possa essere risolutiva rispetto alle esigenze da me prospettate.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio ad una prossima seduta il seguito della discussione.

**Votazione segreta  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. I colleghi ricorderanno che, in una precedente seduta, erano state approvate a scrutinio segreto, in un testo unificato, le proposte di legge n. 1323-1486 dei deputati Berloff, De Marzio e Di Prisco, concernenti nuove norme sulla panificazione.

La Presidenza della Camera ha rilevato che la votazione ebbe luogo prima che scadesse il termine entro i quali la Commissione Finanze e tesoro, da noi stessi interpellata per un parere, era in diritto di esprimersi.

In quell'occasione la Commissione fu informata della situazione e concordò una linea di condotta. In quel senso feci presente, al Presidente della Camera, le ragioni che militavano a favore del riconoscimento della regolarità della votazione già avvenuta. Tuttavia, ad evitare ritardi all'approvazione defi-

nitiva della proposta di legge e al suo passaggio al Senato, e poiché ritengo doveroso e corretto seguire, anche se non si condivide, quanto disposto dalla Presidenza della Camera, penso sia opportuno rinnovare la votazione.

Indico, perciò, la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge in questione.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BERLOFFA, DE MARZIO e DI PRISCO: Nuove norme sulla panificazione » (1323-1486).

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	6

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Berloff, Biaggi, Bigiandi, Bonino, Cappa, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, De Marzio Fernando, Di Prisco, Faralli, Farini, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Galli, Gellini, Gioiatti, Graziosi, Invernizzi, La Malfa, Lami, Marangoni Spartaco, Martoni, Pedini, Pigni, Quarello, Sacchetti, Tonetti e Zanibelli.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI